ISCRIZIONE ALLE FACOLTA' ED AGLI ISTITUTI SUPERIORI DI MAGISTERO LIMITATAMENTE ALL'ANNO ACCADEMICO 1968-1969

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 23 dicembre 1968, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Iscrizione alle facolta' ed agli istituti superiori di magistero limitatamente all'anno accademico 1968-1969
Estremi	Decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1241
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/iscrizione-alle-facolta-ed-agli-istituti-superiori-di-magistero/art-3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it